P E R

LO SIGNOR PRINCIPE DI GERACE

CONTRO

LA SIGNORA D.ª M.ª GREGORIA SALAMANCA Y QUINNONES DE COSTANZON

Nella Commissione Consultiva Temporanea.

IN NAPOLI

Presso il Gabinetto Bibliografico e Tipografico,
Strada S. Chiara, dirimpetto il campanile N. 6 e 7.
1822.

Si Imperialis Majestas Causam cognitionaliter examinaverit, et partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes omnino Judices, qui sub nostro Imperio sunt sciant hanc esse legem, non solum illi causae, pro qua producta est, sed et omnibus similibus. Quid enim majus, quid sanctius Imperiali est Majestate, vel quis tantae superbiae fastidio tumidus est, ut regalem sensum contemnat: cum et veteris juris conditores, Constitutiones, quae ex Imperiali decreto processerunt legis vim obtinere aperte, dilucideque definiant.

Leg. 12. Cod. de Legib. et Const. Princ.

LA contestazione che verte tra il Signor Principe di Gerace e la Signora D. Maria Grègoria Salamanca y Quinnones, e che debbe occupar le cure della Commissione Temporanea Consultiva creata col real Decreto de' 29 Marzo 1821, non pel valore della cosa contestata, ma per le conseguenze, e la gravità de' principj di dritto pubblico, che saran proclamati è di tale e tanta importanza, che non mai Corte o Tribunale alcuno ebbe a pronunziare sopra punti più gelosi, ed interessanti.

Trattasi di seguire i dettami uniformi della sapienza legale di tutti i secoli, o di allontanarsene. Trattasi di esperimentare il potere, o la vanità delle leggi nel solo momento in cui esse debbono trionfare.

Trattasi di esaminare se i magistrati debbano, o non debbano esercitare quell'autorità di cui sono stati investiti. Trattasi in fine della esecuzione, o dell'annullamento di un giudicato.

Queste parole avran già suscitata l'attenzione degli eminenti e preclari Magistrati, che seggono a consiglio nella Commissione Temporanea, altro quindi a noi non rimane che il raccoglierla:

Sulla breve indicazion de' fatti,

Sulla inviolabilità di un giudicato non più suscettibile di rimedj legali.

Sulla validità del contratto stipulato nel 1813. tralla così detta *Casa Reale*, ed il Principe di Gerace.

I.

Breve indicazione de' fatti.

La casa del Signor Principe di Gerace a Pizzofalcone era gravata di un annuo canone di ducati 500. stabilito con istrumento di enfiteusi sin dall'anno 1758. Il dominio diretto di questo edifizio si apparteneva alla Signora D. Maria Gregoria Salamanca y Quinnones Spagnuola e domiciliata in Ispagna.

Il Principe soddisfaceva regolarmente al suo debito, e lo avea sempre puntualmente soddisfatto per lo addietro, allorchè per le conseguenze della invasione delle Spagne, eseguita dagli eserciti di Napoleone, si venne tralle Potenze belligeranti ad una di quelle tante misure di eccezione, che han formato il costante e sgraziato corteggio delle contese politiche.

Un decreto fu emesso in Napoli dall'autorità, cui allora si obbediva, ed in data del 1. Novembre 1808. si ordinò, che le proprietà de'sudditi Spagnuoli situate in Napoli fossero sottomesse a sequestro. Questo

decreto non fu pubblicato coi soliti mezzi dell' affissione, del giornale, e del bollettino.

Però a 12. Gennajo dell' anno seguente fu emanato e pubblicato nel bullettino un decreto nel quale vien detto:

Tutte le disposizioni contenute nel decreto di S. M. l' Imperatore de' Francesi e Re d' Italia in data de' 12. Novembre 1808 relativo alla confisca de' beni di alcuni individui Spagnuoli dichiarati nemici della Francia e della Spagna, saranno esattamente eseguite ne' nostri dominj.

Per effetto di uno di questi decreti fu tralle proprietà sequestrate, o confiscate compreso il censo dovuto alla Signora Salamanca, e dopo che i demanj lo tennero alcun tempo, vale a dire da Novembre 1808 sino a Giugno 1811, passò esso all'Amministrazione della Casa Reale, quando con lettera del Ministro delle Finanze, diretta all Intendente di Casa Reale il censo in quistione si aggregò alla medesima; ed in essa lettera si parla nettamente di confisca, si fa menzione dell' esistenza del decreto, si dice, che non debba esser publicato, ma se ne ordina l' esecuzione colla minore publicità possibile: ed ecco come il censo in quistione fu amministrato da' demanj sino al 1811, e dietro il decreto di confisca, che per quanto fosse

arcano, doveva essere eseguito, venne aggregato alla Casa Reale.

A 9 Settembre 1811. un uffizio dell' Intendente di detta Casa partecipò al Signor Principe di Gerace di dovere d' allora in poi versare i suoi pagamenti nella cassa del ricevitore del dominio privato, cui quel canone era stato assegnato.

Il giorno seguente un avviso dell' Amministrazione di esso dominio gli significò *che avesse riconosciuto per* Signore e padrone *del canone il dominio privato di S. M. e che pagar dovesse a quel ricevitore le somme tutte dovute, e debende.* Tali furono le precise parole di cui si fece uso.

A 4. Maggio 1810. venne fuori una legge colla quale per motivi di utile pubblico e per *facilitare il riscatto de' censi, delle rendite, e delle prestazioni e debiti di ogni natura di cui le proprietà erano quasi generalmente gravate*, fu imposto che in estinzione del debito non iscritto si potessero impiegar le cedole, tra l' altro, nell' affrancazione de' censi seguenti, come apparisce dall' articolo 12.

1. *Tutti quelli appartenenti a demanj e alla cassa di Ammortizzazione, o che i demanj ne amministrino il prodotto sotto qualunque titolo si sia.*

2. *Quelli appartenenti a Casa reale.*

La seconda sezione del secondo titolo di questa legge

fu tutta consacrata a spiegare il modo con cui la liberazione de' varj canoni doveva effettuirsi.

L'art. 47. volendo imprimere un carattere d'intangibilità ai nuovi contratti cui aprivasi l'adito, dichiarò che tali vendite si sarebbero considerate come fatte al pubblico incanto non ostante qualunque disposizione contraria.

Posteriormente, cioè a 10. Ottobre 1811. fu creato un *Consiglio di liquidazione* incaricato di ricevere le domande di affrancazione e definirne il merito.

In tale stato essendo le cose il Signor Principe di Gerace nel mese di Maggio dell'anno 1813. adì la giuridizione di questo Consiglio, e previo il suo favorevole avviso, pagò un' annata circa da lui dovuta, e col capitale in cedole di lire ottantottomila, pari a ventimila ducati, ottenne la quietanza e la liberazione dell'annuo canone, e fu autorizzato a farla trascrivere in margine all'instrumento enfiteutico dell' anno 1758. il che non mancò di eseguire.

Siamo tuttora alla narrativa de' fatti e non è opportuno il fermarsi a riconoscere la legalità di tutto questo procedimento. Giova quindi proseguirla senza interruzione secondo l'ordine delle date.

A 30. Giugno 1814. le disposizioni di rigore contro le persone ed i beni de' sudditi Spagnuoli contenute ne'

due decreti del 1. Novembre 1808. e de' 12. Gennajo 1809. furono rivocate.

Non tardò la Signora Salamanca y Quinnones a giovarsi di questa rivocazione, e d'introdurre innanzi al Tribunale di prima istanza giudizio di devoluzione per annate non soddisfatte dal Principe di Gerace.

Questi oppose la redenzione che aveva già fatta del canone a lei dovuto, e la mancanza di giurisdizione nel tribunale da lei adito. La causa giunse al grado di appello, ed i secondi giudici si dichiararono incompetenti, riconoscendo dover procedere il potere amministrativo.

La Signora Salamanca ricorse quindi al Consiglio d'Intendenza allegando la nullità dell'affrancazione per due motivi: l'uno che il sequestro del canone di sua spettanza non altro effetto potea produrre, che di vietargliene l'esazione, senza mai privarla della proprietà; l'altro che non reggeva l'aggregazione fatta alle altre proprietà della Casa Reale.

Il Principe oppose la validità del suo titolo, e chiamò ad un tempo in garenzia la direzione de' beni riservati a disposizione di S. M. la quale eccepì di non esservi tenuta, dappoichè il contratto si era stipulato col Consiglio di liquidazione, e dappoichè non aveva essa giammai riscosso il capitale delle 88 mila lire, prezzo dell'affrancazione.

A 28. Giugno 1819. il Consiglio d'Intendenza pronunziò, che l'affrancazione era nulla, e che non avea luogo l'azione di garanzia verso la suddetta Reale Amministrazione. Il provvedimento di questo Collegio fu appoggiato ai motivi dedotti dalle parti vittoriose in questo primo giudizio.

La Signora Salamanca attrice, con questa deliberazione alla mano ritornò al Tribunal Civile, da chi ottenne condanna contro il Principe di Gerace di ducati 4450 di canoni trascorsi, riserbandosi il Tribunale di provvedere sulla domandata devoluzione. Il Principe produsse appello presso la Gran Corte Civile avverso la sentenza anzidetta, e reclamò avverso il provvedimento del Consiglio d'Intendenza nella Gran Corte de' Conti, adducendo col reclamo cennato tra l'altro, pel primo capo le disposizioni che abbiamo già lette del decreto de' 4. Maggio 1810; pel secondo che l'Amministrazione de' beni della così detta Casa Reale, cui era succeduta l'Amministrazione de' beni riservati a S. M., in virtù del decreto de' 6. Ottobre 1814. avrebbe dovuto a sua responsabilità curare la liquidazione delle cedole, che provenivano dal riscatto de' censi, e se non lo avea fatto dovea ben risentire il danno dell'inadempimento.

La. G. C. de' Conti fece dritto prima di tutto alla soprassessoria chiesta dal Principe di Gerace, onde non

pagasse il canone sino a che si decidesse in deffinitivo, se dovesse o pur no valere l'affrancazione. Questa decisione interlocutoria fu da S. M. sanzionata. Decise quindi diffinitivamente la G. C. che l'affrancazione di cui ragioniamo per essere stata fatta secondo tutte le regole, e le prescrizioni delle leggi vigenti, delle quali i magistrati sono gli esecutori, e non gl'interpreti riguardo all'intrinseco merito delle loro disposizioni, dovea riguardarsi come valida ed inviolabile.

Questa decisione consultivamente emessa a norma delle leggi di eccezione sul potere amministrativo, fu sottoposta alla Sovrana approvazione di S. A. R. il Duca di Calabria, il quale faceva allora le veci dell'Augusto suo Genitore, ed a 28 Agosto detto anno fu rivestita della sua sanzione, cosicchè la contestazione fu terminata, e la validità del riscatto del censo fatto dal Signor Principe di Gerace coll' Amministrazione di Casa Reale nel 1813. passò in cosa giudicata.

Il Principe di Gerace allora presentò alla G. C. Civile la decisione della Gran Corte de' Conti, munita della reale approvazione, e dalla medesima in data de' 29 Settembre 1820 con solenne giudicato, pronunziando definitivamente sull'appello prodotto dal Principe avverso la sentenza del Tribunal Civile di Na-

poli, dichiarò non esservi più materia a deliberare sull' appello di sopra menzionato.

II.
Inviolabilità del giudicato.

Ciò premesso, chi potrebbe supporre, se nol sapesse, che ancor si piatisce per un litigio, che avea gia percorso tutto lo stadio, che le leggi gli assegnavano? E qual' è la condizione di un privato, che dopo aver fatti valere e riconoscere i suoi dritti, dopo essersi esposto alla eventualità di un giudizio che potea condannarlo, dopo esser passato per tutti i gradi di giurisdizione, che il dritto gli addita, si vede ora nel nuovo rischio di decadere da ciò, che sotto la sacra egida della legge è divenuto suo, e si vede soggetto ad un terzo grado di giurisdizione, che non potea prevedere, e che non esisteva alloraquando ebbe il massimo compimento la lite da lui sostenuta?

Invano i difensori della Signora Salamanca invocano il presidio del real Decreto de' 13. Marzo 1820 col quale il sommo Imperante si riserba la facoltà, nel caso che insorgano nel suo animo dubj di *gravissimo momento*, di rimettere l'esame dell'affare al Consiglio di Cancelleria, in cui è in ciò subentrata la Commissione temporanea. Lasciando da banda se questa legge del 1820 sia, o non sia applicabile ad una decisione della G. C. de' Conti avvenuta nel 1819., noi abbiamo per certo, che il Sovrano, si ha riserbata la facoltà di sentire in alcuni

casi un altro Collegio; ma però sempre prima di dare, o di negare la sua sanzione. Inoltre chi dice la *facoltà* non dice il *dovere*, e se Egli nella sua saviezza non ha creduto l'affare suscettibile di un nuovo esame e lo ha risoluto, chi sarà tanto ardito di voler ragione *de judicio Principis*?

Egli è vero che straordinarie vicende hanno avuto luogo nel nostro regno, e che han dato campo al Governo di adottare straordinarie misure, ma nessuna di tali misure può mai applicarsi all'andamento di quelli affari, che si sono trattati nel novilunio secondo le leggi emanate dalla pura autorità del nostro Sovrano e dai magistrati da lui istituiti, non può mai applicarsi ad affari totalmente, ed assolutamente eterogenei alle politiche vicissitudini che hanno brevemente mutato il solo ramo legislativo della potestà governante, ad affari tali, che se anche non avessero avuto luogo gli avvenimenti ai quali si allude, avrebbero avuto in tutto e per tutto gli stessi canoni, gli stessi termini, la stessa giurisdizione, lo stesso andamento, gli stessi giudici, e gli stessi risultati, anche perchè incominciati lungamente prima, che avessero luogo gli sconvolgimenti cui questo Stato soggiacque in Luglio 1820.

E' vero che la Commissione temporanea è investita della cognizione del reclamo della Signora Salamanca,

ma la Commissione conosce che Ella non è chiamata a proporre innovazione se non per considerazioni del più alto momento, e nascenti soltanto dalle violazioni che la giustizia avesse potuto soffrire per l' influenza di tutto ciò, che avveniva di straordinario, e che agitava gli animi nei nove mesi cominciati da 6 Luglio 1820. Ella conosce altresi, che facendo in ciò l' uffizio dell' abolito Consiglio di Cancellaria non adesso, ma prima della Sovrana sanzione avrebbe dovuto su di ciò consultare; del resto la Commissione medesima chiamata a circondare il Re (S. N.) coi lumi della sua saviezza, e della sua esperienza ben sà sino a qual punto di religiosità giunge il suo real animo verso la cosà giudicata. Ella rammenta certamente con tutto il regno, e con tutta l' Europa la decisione Reale che nel 1818 impose un termine alla lite famosa del monte di Villanova, Ella leggerà in quel perenne monumento della Giustizia e dell' equità di Ferdinando I.° in quale ampla e formale maniera si riconosce la inviolabilità dei giudicati, e sarà presa da raccapriccio al solo pensiero della postergazione di questi eterni principj della ragione civile.

Ora ciò essendo, noi non ci dilungheremo sulle regole del dritto Romano, e di tutte le legislazioni conosciute a riguardo de' giudicati.

E' noto che la Sentenza pronunziatà dal giudice nell'ultimo

grado di giurisdizione impone fine alla controversia: *res judicata quae finem controversiarum pronuntiatione judicis accepit* (1).

È noto che il giudicato si riguardava presso i Romani come una verità: *Quam sententiam in rem judicatam transit pro veritate habetur* (2).

È noto che presso quel popolo legislatore del mondo ogni eccezione s'infrangeva contro il giudicato, come onda contro gli scogli, e che si opponeva a qualunque postierior pretenzione la massima inconcussa: *rebus judicatis standum est* (3).

È noto che tutti i giureconsulti sono stati uniformi nel sostenere questi principj come cardini di ogni dritto; e come hanno essi proclamato, che anche una decisione ingiusta debb' essere mantenuta subito che passa in cosa giudicata, non perchè la legge copra mai col suo manto nessuna ingiustizia; ma perchè la legge vuole e debbe volere che ogni cittadino riposi tranquillo sulla giurisdizione che gli viene rassegnata, che non paventi ad ogni momento di veder rimesso in quistione ciò che dai magistrati n'è stato

(1) *L. 1. ff. de re jud*
(2) *L. 23 ff. de condict. indeb.*
(3) *L. 2. C. de re jud.*

tolto; che esista un punto cui tutte le liti si arrestino; che i litigantl non vedano nell'avvenire un baratro interminàbile di contestazioni, che l'impero delle leggi e de' magistrati non cada in tal guisa nella inutilità, nel vilipendio, e nella derisione.

Che se tutto ciò è innegabile, quando si tratta di giudicato inappellabile, pronunziato da Maggistrati a ciò delegati dal Sovrano, quanto maggiormente deve aver luogo quando si tratta di una pronunciazione emanata direttamente dal Sovrano istesso, fonte primitivo di ogni giurisdizione, ed impero, *Qui causam cognitionaliter examinavit?.. Quid enim majus, quid sanctius Imperiali est Majestate, vel quis tantae superbiae fastidio tumidus est ut regalem sensum contemnat?* (1) e nel caso in quistione, come fa fede l' incartamento del Ministero rimesso alla Commissione, il Ministro di Finanze di allora fu di sentimento, che sulla Decisione della Gran Corte de'Conti si fosse inteso il parere del Consiglio di Cancelleria; e ciò non ostante al Sovrano, nella estenzione de'suoi poteri piacque di decidere senza altre indaggini, che non credé necessarie, la contro-

(1) *Leg.* 12. *Cod. de Legib. et Constit. Princ. et edict.*

versia, dando la sua real sanzione all' avviso della Gran Certe de' Conti, imprimendole così la forza del giudicato, di quel giudicato che emauando direttamente dal Trono non può esser soggetto a censura, e'l solo disputarne si equipara ad una specie di sagrilegio: Che se si desiderasse ancora oltre del giudizio sagro della Sovranità un giudicato anche de'Magistrati, esiste quello della Gran Corte Civile, la quale distruggendo la Sentenza del Tribunal Civile dichiarò non esservi materia di deliberare sull' appello prodotto dal Principe di Gerace, dopo la Sovrana sanzione, giudicato rimasto fermo, poichè non impugnato per parte della Signora Salamanca.

Qneste considerazioni sono tali da portar la convinzione in qualunqne animo, e bastano sole ad allontanare qualunque altro esame e discettazione. Ma perchè il Principe di Gerace è forte ancor nel merito della sua ragione, perchè malgrado le mordaci espressioni sparse con poca riflessione nella memoria stampata in difesa dalla parte avversa egli non ha mai profittato della influenza, che potevano dargli le alte cariche le quali gli sono state affidate, perchè ha egli sempre abborrita non che altro l'idea di arrecar pregiudizio agl' interessi di chicchesia, è molto meno di una Dama straniera, ed assente, egli non teme di scendere nuovamente ad una dimostrazione che ha

già fatta innanzi i giudici cui competeva che si facesse, quantunque sia essa ora pienamente indebita, e sovrabbondante, e come tale da lui si reputi, e si riputerà sin che starà scritto nei libri del dritto che *res judicata pro veritate habetur*.

III.
Validità del riscatto del censo.

Le confische, queste crudeli spoliazioni ignote nel prisco dritto ai Romani, ed introdotte a' tempi di Silla, queste spoliazioni che han tante volte accompagnato le guerre e le perturbazioni delle antiche repubbliche e che sono presentemente abborrite dalla nostra, e da tutte le savie legislazioni, tornarono fatalmente sul teatro politico dell'Europa, dopo che la rivoluzione francese ebbe infrante le antiche basi dell'ordine stabilito, abbenchè in parole si declamasse contro la barbarie di un simile uso. Ciò venne a tal punto che dopo tanti esempj veduti dai nostri occhi ci eravamo quasi assuefatti alla idea di confisca.

Un decreto era uscito al 1 Novembre 1808 e non si era fatto pubblico; un altro se n'era veduto dopo di un anno, e parlava in termini enigmatici di *confisca* sui beni degli Spagnuoli, finalmente due officiali comunicazioni erano state fatte al Principe di Gerace a 9, e 10 Settembre 1811, colle quali chiarissimamente se gli diceva di riconoscere per legittimo signore e padrone del canone il dominio privato di S.M. Posto ciò il Principe non potendo conoscere il tenore

del decreto del 1 Novembre 1808 perchè nascosto; sapendo da quello dell'anno seguente che si parlava di confisca, sapendo da ciò che si era praticato cogli emigrati in Sicilia, che la confisca entrava nei principj governativi di allora, e vedendosi invitato a riconoscere come *signore e padrone*, parole che imimportano la piena e totale proprietà, il dominio privato, credette di buona fede che il dritto del censuante era tutto passato a quell' ammiuistrazione, la quale essa stessa dovette crederlo per tre ragioni, la prima perchè il decreto non l'era stato partecipato ed il censo l'era stato trasmesso dal pubblico demanio, la seconda perchè diversamente non si sarebbe servita delle parole *signore*, *e padrone*, la terza perchè ben sapeva il dominio privato che esso amministrava bensì una dotazione, ma non era e non mai è stato un officina di deposito, siccome lo era la cassa di Ammortizzazione.

Un altra prùova della buona fede colla quale agiva il signor Principe di Geràce si ricava dall'indugio da lui messo nel domandare l'affranco del suo debito enfiteutico. Ciò ebbe luogo nell' anno 1313: se il Principe avesse voluto agire tortuosamente avrebbe egli aspettato tre anni, e non avrebbe chista l'affrancazione subito dopo uscita la legge de' 4 Maggio 1810? Ma quando pure avesse egli potuto nutrire alcun dub-

bio sulle facoltà della Casa reale, una riflessione dovea farlo sparire. Che cosa importa il diretto dominio di un fondo? Niente altro che il dritto di percepire un' annua rendita senza il dritto di liquidare il capitale e di disporre. Or se per lo riscatto, la rendita rimaneva la stessa ed il capitale si rendeva liquido e disponibile, la condizione della signora Salamanca ove un giorno avesse potuto essere reintegrata, non si trovava forse fatta migliore? E forse ciò non si è appuntino avverato ora, che Ella si trova posseditrice di una rendita eguale a quella del censo, colla differenza che può convertire il capitale in beni fondi, o in qualunque altro uso?

Il contratto di enfiteusi come quello, che porta sul fondo censito un condominio poco naturale ed incomodo, come quello che vieta la facile circolazione dei beni stabili, fu un contratto poco favorito dallo spirito legislativo del decennio, epoca in cui coll' abolizione de' fedecommessi, sia colla divisione de' demanj, sia con altri modi si ebbe in mente di far sì che il dominio di tutti i fondi rimanesse certo, distinto, libero, e completo tralle mani dei cittadini, operache ben eseguita avrebbe duvuto produrre ed in parte ha prodotto i più felici risultati sia per lo stato in generale, sia pei particolari non più inceppati nell'uso della proprietà.

Da questa incontrastabile verità, la quale servì di base al decreto de' 4 Maggio 1810 si viene in chiaro, che l' affrancazione dei censi potett' essere in quell' epoca sommamente favorita, che tutti i casi dubbj si dovettero risolvere favorevolmente al riscatto dei fondi soggetti a canoni, e che il Consiglio di liquidazione era necessitato a segnire questi piuttosto che altri principj.

Ma ci si dice: Gerace era presidente del Consiglio di liquidazione, egli la fece dunque da Giudice e parte. E questo un errore di fatto, poichè costa che in questo affare il sig. Turgis funzionò da Presidente del Consiglio, e che il Principe non v' intervenne, se non che in qualità di debitore del censo.

Si dice inoltre che non vi è Consiglio con meno di tre persone, e si cita in sostegno una legge Romana. Non fa d' uopo di molte parole per indicare che la legge Romana non è adattabile ad una disposizione amministrativa, che poteva definire per questa Commissione quel numero di membri che meglio sembrava, ed anche una sola persona.

Il Principe di Gerace non mancò dunque a nessuno di questi principj di delicatezza che animar debbono ogni pubblico funzionario, ed il Consiglio operò in questo affare nella stessa guisa che avrebbe operato in qualunque altro. Sarebbe stato ingiusto il preten-

dere che Gerace avesse trascurato un suo dritto perchè si trovava impiegato nel Consiglio di liquidazione; egli non dovea far altro, che non prender parte alla deliberazione, e lo fece.

La quistione che si muove a Gerace sulla interpretazione dell' art. 12 della legge de' 4 Maggio 1810 svanirà agli occhi di chiunque spiega le leggi secondo il loro spirito.

Di fatti è indubitato che il legislatore non abborrì dalla massima che una pubblica Amministrazione potesse affrancare censi da essa non posseduti ma solo amministrati: lo dimostrò coll' ordinare nel primo paragrafo del detto articolo che il demanio potesse far riscattare i censi da esso sotto qualunque titolo governati. Nè vale l' opporre che il legislatore se avesse avuta la stessa volontà riguardo ai censi amministrati da Casa reale avrebbe dovuto spiegarsi nel modo stesso e non dire solamente i censi appartenenti a Casa Reale. Qui cade in acconcio il riprodurre una considerazione fatta con grande accorgimento della G. C. de' Conti, cioè che la Casa reale non era una ufficina che amministrava cespiti altrui, per il che non poteva dirsi per essa ciò che pei demanj si era detto, e dove per caso fortuito la medesima si fosse ingerita nell' amministrazione di un censo non suo, dovea per esso applicarsi la massima generale, cioè

che le pubbliche Amministrazioni doveano affrancare anche i censi da esse tenuti e non posseduti. Ciò è tanto più vero nella specie, in quanto che questo censo provveniva dai pubblici demanj, presso i quali alcun tempo prima, anche secondo l'interpretazione letterale della legge, avrebbe potuto affrancarsi; altra riflessione non isfuggita alla sagacità dei signori Consiglieri della G. C. de' Conti. Cresce dopo questi argomenti la persuasione che la Casa reale si considerò sempre come padrona del canone dovuto da Gerace, e che ottimamente egli ne chiese la liberazione, siccome ottimamente fece il Consiglio di liquidazione nell'accordarla.

Basti ciò che si è sottoposto sinora alla saggia riflessione de' signori Componenti la Commissione Temporanea. Queste ragioni sono state tralle altre valutate, e pesate dai giudici di una G. C., i quali malgrado l' opposizione del pubblico ministero uniformemente le hanno adottate. Esse hanno anche influito sull'animo di S.A.R. il Duca di Calabria che si è degnata approvare l'avviso della G. C. medesima senza commettere, come il potea, un esame novello. Lo stato del regno e le vicende politiche, le quali allora agitavano gli animi nulla hanno potuto influire sulla decisione attuale. Essa trae la sua forza dalla stessa legislazione che presisteva, e che non fu immutata. Lo stes-